



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2018, trattenuta in decisione con ordinanza *ex art.* 127ter c.p.c. del 25.03.2024 e vertente

T R A

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

APPELLANTE

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con sede in Velletri (Roma), Via [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t.

CP_2 (C.F. *C.F._2*)

Controparte_3 (C.F. *C.F._3*)

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]

APPELLATI

E

Controparte_4

APPELLATI - CONTUMACI

E

Controparte_5 (C.F. P.IVA_2 , con sede in Conegliano Veneto (TV), Via [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

TERZO INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Piaccia all’On. Giudicante adito, reiectis contrariis, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali (art. 115 c.p.c.), previa verifica della regolarità della costituzione delle parti (artt. 101, 182 e 183 c.p.c.), accogliere le domande proposte dalla parte appellante, attore in primo grado, in ogni loro parte e, per l’effetto, con decisione contenente gli elementi di cui agli artt. 120 e 132 c.p.c., se necessario, e 118 disposizione di attuazione del c.p.c., così statuire:

- a) accogliere tutte le domande formulate dalla parte deducente con l’atto introduttivo del giudizio, le difese svolte con gli atti consentiti e, comunque, dichiarando la nullità e/o riformando la sentenza gravata, con accoglimento di tutte le istanze e richieste, per tutte le ragioni sopra espresse, comprovate ed accertate, e con la emissione di tutte le altre indispensabili determinazioni accessorie, consequenziali e dovute;*
- b) accogliere, in ogni caso e subordinatamente, previa riforma della sentenza impugnata, tutte le domande e richieste ritualmente formulate in primo grado, che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte, nessuna esclusa o negata, con ammissione, previa concessione dei termini di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., dei mezzi istruttori richiesti e/o di quelli ritenuti necessari e di legge per procedere all’accertamento di quanto in contestazione, e, comunque, di tutte le richieste ritualmente effettuate;*
- c) condannare controparte alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre CAP e IVA, di prima e seconda cure, da distrarre a favore del procuratore antistatario, con l’assunzione di tutti i dovuti provvedimenti consequenziali, ai sensi degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.;*
- d) in via istruttoria ammettere tutte le richieste avanzate, anche in prima cure, dalla parte istante, per come sopra richiamate ed indicate, che qui tutte si propongono e si hanno per integralmente trascritte e riportate, nessuna esclusa (specificatamente interrogatorio formale dei convenuti-appellati, prova per testi e CTU necessaria per accertare la correttezza delle somme richieste e per come specificato ed illustrato nella CTP ritualmente prodotta e, comunque, ordine di esibizione);*

e) disporre, subordinatamente, l'acquisizione di tutta la documentazione e del fascicolo di primo grado di cui all'indicato procedimento n. 8861/2016 RG e, comunque, disporre ed autorizzare la parte appellante alla relativa richiesta dei suddetti atti e, in ogni caso, di ogni altro atto o documento ritenuto necessario o semplicemente utile, ai fini della corretta istruttoria e decisione.

f) Subordinatamente ed in ogni caso, compensare le spese di lite e/o ridurre queste secondo la reciproca soccombenza e la normativa citata ed applicabile al caso in specie, ritenendo il contrasto esistente nella giurisprudenza e la mancanza di colpa della parte deducente”.

Per gli appellati:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis,

- respingere, per quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta, e relativamente alle domande formulate nei propri confronti, l'avverso atto di appello per nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza dello stesso e/o comunque confermare la Sentenza di Primo Grado (e cioè la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1011/2018 resa tra le parti e pubblicata in data 3 maggio 2018), e comunque respingere ogni domanda proposta nei confronti degli Esponenti;

- con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli Esponenti”.

Per il terzo intervenuto:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere tutti gli avversi motivi di gravame, in quanto infondati in fatto ed in diritto, con conseguente integrale rigetto dell'atto di appello e, conseguentemente, richiamando ad ogni effetto tutte le difese di prime cure, anche nel merito, impugnando e contestando recisamente le avverse deduzioni, nonché per le ragioni di cui in narrativa, con espressa riserva di ogni ulteriore più opportuna argomentazione e specifica deduzione, confermare totalmente la pronuncia di primo grado impugnata ed, indi, la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalle controparti, liquidate per ciascuna difesa in € 2.768,00 per compensi, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria: confermando in toto e riproponendo tutte le argomentazioni siccome formulate specificatamente nei precedenti scritti difensivi, ci si oppone recisamente alle avverse richieste istruttorie nei termini riproposti da controparte nell'atto di citazione in appello come anche in prime cure, con riserva di ulteriormente precisare domande ed eccezioni, anche in concedendi termini ed in conseguenza del comportamento processuale di controparte”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la *Controparte_1* [...] *Controparte_4*, *Controparte_3* e *CP_2*, deducendo: (i) di essere stato condotto il 18.04.2012 dall'amico *CP_4* che versava in gravi difficoltà economiche, presso la filiale della *Controparte_1* di Frascati; (ii) di avere lì incontrato il direttore della filiale *CP_2* e il capo area della Banca *Controparte_3* il quale gli proponeva, al solo fine di aiutare il *CP_4* a rientrare da un'esposizione, l'apertura di un conto corrente affidato per la durata di tre mesi, con l'impegno di sostenere l'amico e di non far figurare operazioni finanziarie tra detta filiale e quella di Roma dove il *CP_4* aveva un conto corrente in sofferenza; (iii) che nello spazio di appena quaranta minuti, senza che gli fosse richiesto alcun documento, veniva aperto un conto corrente affidato per la cifra di Euro 90.000,00, con rilascio di carta di credito e bancomat; (iv) che nei giorni successivi mediante bonifici e assegni veniva trasferita al *CP_4* la somma di Euro 55.000,00 con l'intesa che tale somma gli sarebbe stata restituita entro massimo sei mesi non appena la posizione di sofferenza del convenuto si fosse sanata; (v) che nel maggio 2013, non essendo intervenuta alcuna restituzione, su consiglio del *CP_3* l'esposizione bancaria del conto corrente, sulla quale decorrevano interessi e spese, veniva tramutata in un prestito dell'importo di Euro 50.000,00 con rilascio di una cambiale in bianco in garanzia a favore della Banca e con l'impegno del *CP_4* di versare direttamente la rata mensile; (vi) che nell'aprile 2014, a fronte delle sue ripetute lagnanze rivolte ai funzionari della Banca, il *CP_3* divenuto nel frattempo Sindaco del Comune di Lariano, si sfilava, invitandolo a rivolgersi a *CP_2*, diventato capo area; (vii) che a causa dell'accrescimento della sua esposizione debitoria si vedeva costretto a vendere una proprietà immobiliare a Velletri, invogliato in questo dal *CP_2* che si era impegnato a far concedere, se necessario, un mutuo alla parte acquirente, salvo poi decidere di non poterlo concedere per ragioni di territorialità della filiale; (viii) che dopo circa sedici mesi, senza ottenere risposta alcuna e dovendo far fronte alle richieste di restituzione della caparra del promissario acquirente, la pratica per l'erogazione del mutuo veniva presentata ad altro istituto di credito (Che Banca), che però diede risposta negativa; (ix) di avere inviato al *CP_2* nell'aprile 2015 una missiva

nella quale chiedeva di trovare il modo di far pagare i circa 2.500 Euro che ancora transitavano sul c/c della filiale di Frascati, non avendo la possibilità di farvi fronte e paventando le gravissime conseguenze alle quali sarebbe stato esposto in caso di segnalazione al CRIF e alla Centrale Rischi; (x) che nel giugno 2015 gli veniva bloccata senza alcun preavviso la carta di credito, circostanza alla quale seguì un'animata discussione con il CP_2 e il CP_3 e che il 28.12.2015 il CP_2 dopo aver riempito la cambiale rilasciata in garanzia, la mandava all'incasso, con il conseguente protesto; (xi) di essere stato segnalato al CRIF, al CAI e alla Centrale Rischi, con evidente ed immediata esclusione dal sistema bancario e con chiusura di ogni rapporto; (xii) di avere proposto denuncia penale per i fatti sopra esposti, comprendendo di avere subito una truffa da parte dei convenuti, che, profittando della posizione dominante e delle cariche rivestite, lo avevano indotto a sottoscrivere i rapporti sopra indicati, rassicurandolo che si trattava di una situazione provvisoria che si sarebbe definita in pochi mesi.

Tanto premesso, il Parte_1 formulava le seguenti conclusioni:

"1. Accertare e dichiarare la nullità dei rapporti sottoscritti dalla parte istante con la [...] Controparte_1 per le violazioni sopra illustrate e, comunque, per la assoluta assenza di causa, di volontarietà e, comunque, per essere stato indotto in errore a seguito del raggio operato dai convenuti, con conseguente statuizione di nulla dovuto da parte dell'esponente;

2. Accertare e dichiarare, subordinatamente, che i rapporti sono sorti per favorire [...] CP_4 e che, quindi, la parte deducente non ha ottenuto alcun corrispettivo e/o importo effettivo e che, conseguentemente, l'attuale debito, se ritenuto tale, deve essere sostenuto e rimborsato dai convenuti secondo le percentuali derivanti dalle responsabilità delle condotte che emergeranno in corso di giudizio;

3. Accertare e dichiarare, in ogni caso, il comportamento illegittimo e/o illecito dei convenuti, sia sotto l'aspetto contrattuale che extra contrattuale, in relazione alle condotte di cui alle trattative ed alla redazione dei contratti intercorsi, oltre che all'evidente disegno di raggio nei confronti della parte attrice, per come sopra indicato, precisato e comprovato, e, conseguentemente, condannare le parti avverse, ognuno per quanto di spettanza e per come emergerà dalla istruttoria che verrà svolta, al risarcimento dei danni per come verranno quantificati con apposita CTU o, comunque, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con la emissione di ogni ed altro dovuto provvedimento e statuizione di legge;

4. Condannare le parti convenute, solidalmente o, comunque, secondo le rispettive responsabilità, al pagamento della somma che verrà determinata dall'On. Giudicante, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali, dal dì del dovuto pagamento e sino al soddisfo, con ammissione, che fin d'ora si invoca, di CTU tendente a confermare, accertare e determinare

l'effettivo danno subito dalla parte istante, con la emissione di tutti i conseguenti e dovuti provvedimenti di legge;

5. Condannare, ancora, la banca al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dalla parte attrice sia per le violazioni sopra indicate e commesse e, comunque, che verranno accertate ed emergeranno in corso di causa, che per le segnalazioni errate e non dovute alla C.R., al CRIF ed alla CAI, che hanno escluso totalmente la parte attrice dal sistema bancario e impedito qualsiasi instaurazione di rapporti di finanziamento o di altra natura, da quantificarsi con apposita CTU o, comunque, per come verranno dimostrati e comprovati in corso di causa.

In relazione ai rapporti di conto corrente:

1. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente inefficacia e non dovutezza, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, di tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese applicati nel corso degli interi rapporti, ovvero, accertare e dichiarare, in subordine, la nullità, per violazione degli artt. 1284 (comma 3), 1346, 2697 e 1418 (comma 2) c.c., e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati e l'applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

2. Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari, tenendo in debita considerazione quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.;

3. Accertare e dichiarare, previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi degli art. 1815, comma 2, c.c., dell'esclusione di qualsiasi interesse;

4. Accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 (comma 2) c.c. della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso degli interi rapporti e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi;

5. Accertare e dichiarare la non dovutezza, per mancanza di valida pattuizione contrattuale ovvero per difetto di causa di qualsiasi addebito a titolo di commissioni e spese;

6. Accertare e dichiarare l'inefficacia della pratica bancaria di antergazione e postergazione delle valute con le modalità in narrativa descritte;

7. Accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, con eliminazione di qualsiasi onere corrisposto dal correntista per come disposto dall'art. 117 T.U.B. ovvero dall'art. 1815 (comma 2) c.c., nonché, senza applicazione di alcuna capitalizzazione degli interessi (1283/1284 c.c.) e con esclusione delle commissioni, degli oneri e delle pratiche ritenute illegittime.

In relazione al contratto di mutuo-prestito

8. Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) relativo al contratto di mutuo-prestito contestato, tenendo in debita considerazione quanto previsto dalla Legge n. 108/96, dall'art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 convertito in Legge 28.02.2001 n. 24 (interpretazione autentica della legge n. 108/1996) e dall'art. 644, comma 4, c.p. e, cioè, che "per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito";

9. Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi (anche moratori), spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., di non applicare nessun interesse;

10. Accertare e dichiarare, per l'effetto, previa consulenza tecnico-contabile, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto dell'art. 1815, comma 2, c.c.;

11. Accertare e dichiarare l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto per i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto al tasso legale, con piano di ammortamento con quote capitale costanti.

In relazione alle domande di merito

12. Accertare e dichiarare, previo ricalcolo dei rapporti per come specificato, l'esatto dare-avere tra le parti e condannare, in ogni caso, la convenuta banca a rettificare i saldi contabili e, in caso di risultanze attive, a restituire in favore dell'avente diritto le relative somme, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come per legge;

13. Condannare la banca opposta al risarcimento di tutti i danni subiti da quantificarsi in corso di causa, anche con ammissione di CTU che fin d'ora si invoca e, comunque, in caso di resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave anche ex art. 96 c.p.c.;

14. Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

15. Accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte istante, con la emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge".

Si costituivano in giudizio dapprima Controparte_1 e CP_2, che richiedevano il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale la condanna del Parte_1 al pagamento in favore della banca della somma di Euro 54.670,93 oltre interessi per il rapporto di conto corrente e della somma di Euro 36.153,43 oltre interessi per il rapporto di finanziamento, e successivamente, a seguito di rinnovo della notificazione dell'atto di citazione, Controparte_3, il quale richiedeva il rigetto delle domande del Parte_1

Il Tribunale adito, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia di *Controparte_4*, rilevava d'ufficio l'omesso esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per la tipologia di controversia, e conseguentemente assegnava alle parti termine per l'avvio della procedura di mediazione, quindi, in accoglimento dell'eccezione sollevata dai convenuti alla prima udienza successiva alla conclusione (con esito negativo) della procedura di mediazione (tenutasi il 22.03.2018), con sentenza n. 1011/2018, dichiarava improcedibili le domande per la mancata partecipazione personale del *Parte_1* all'incontro fissato dall'organismo di mediazione e per l'inidoneità della procura speciale conferita dal *Parte_1* al proprio avvocato (non menzionata peraltro nel relativo verbale) ai fini di detta partecipazione.

Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 03.05.2018 e non notificata, ha interposto tempestivamente appello *Parte_1*, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe, contestando la pronuncia di improcedibilità delle domande sotto diversi profili:

- la tardività dell'eccezione sollevata dalle controparti per la prima volta all'udienza del 22.03.2018, non davanti al mediatore né alla prima udienza del 30.03.2017;
- l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 8 commi 1 e 4bis D.L.vo cit., che prevede in caso di mancata comparizione personale della parte davanti al mediatore senza giustificato motivo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo corrispondente al CU dovuto per il giudizio e la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma secondo c.p.c., ma non già l'improcedibilità della domanda;
- l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 8 comma 2 D.L.vo n. 28/2010, che non impedisce che l'avvocato della parte possa munirsi di procura speciale a transigere da parte del proprio assistito;
- la non necessità di una procura notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore o della menzione della procura speciale nel verbale per la partecipazione al procedimento di mediazione.

In data 05.11.2019 è intervenuta nel presente giudizio *Controparte_5* quale cessionaria dei crediti vantati da *Controparte_1*, che ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.

In data 27.11.2019 si sono invece costituiti *Controparte_1*, *CP_2* e *Controparte_3*, che hanno parimenti richiesto di rigettare l'appello.

Non si sono invece costituiti gli eredi di *Controparte_4* (deceduto il 23.04.2018), pur essendo gli stessi stati ritualmente citati.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

La presente controversia, afferendo a contratti bancari, rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria; l'attore, infatti, *"è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione"* (art. 5 comma 1 D.L.vo 28/2010), che *"è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"* (art. 5 comma 2 D.L.vo cit.). Lo stesso art. 5 comma 2 prevede che *"l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (n.d.r. tre mesi, decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della domanda di mediazione). A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale"*.

Nel caso di specie, il *Parte_1* ha proposto la domanda giudiziale afferente a materia oggetto di mediazione obbligatoria senza avere previamente esperito il procedimento di mediazione e l'improcedibilità della domanda è stata tempestivamente rilevata d'ufficio dal giudice appena verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dovendosi ritenere, in ragione dei difetti di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di due convenuti (*CP_3* e *CP_4*) e della rinnovazione di dette notificazioni disposta dal giudice all'udienza del 30.03.2017, che l'udienza di prima comparizione nella quale l'eccezione o il rilievo del difetto della condizione di procedibilità della domanda andavano formulati fosse quella tenutasi il 31.10.2017 e non la precedente.

Le difese del *Parte_1* non colgono il senso della norma: il rilievo officioso dell'iniziale improcedibilità è stato senz'altro tempestivo e pari tempestività ha avuto l'eccezione di improcedibilità per irrituale svolgimento del procedimento di mediazione, ritualmente sollevata dai convenuti costituiti alla prima udienza successiva alla conclusione di detto procedimento.

Quest'ultima eccezione è senz'altro fondata, se si considera che, ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.L.vo 28/2010, *"le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione"* e che il comma successivo (introdotto dalla novella del 2013) prevede che nei casi, come quello di specie, di mediazione obbligatoria e quando la mediazione sia demandata dal giudice le parti siano assistite dai rispettivi avvocati. Come ha a più riprese chiarito la Suprema Corte, tali disposizioni stabiliscono che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i rispettivi avvocati e che

luce dei principi sopra enunciati, a consentire il trasferimento in capo al rappresentante del potere di partecipare in sua vece al procedimento di mediazione.

La sentenza appellata, che tali principi aveva correttamente recepito ed enunciato, deve essere pertanto confermata. E' appena il caso di rilevare che l'ordine di procedere alla mediazione è stato emesso dal Tribunale con riferimento all'intero spettro delle domande proposte dall'attore (alcune delle quali non comprese nell'elencazione di cui all'art. 5 comma 1bis D.L.vo 28/2010), sicché l'irrituale svolgimento del procedimento di mediazione comporta l'analogia sanzione anche per dette domande, in applicazione del disposto dell'art. 5 comma 2 D.L.vo cit. nella formulazione applicabile *ratione temporis*, senza considerare che, come di recente statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 3452/2024), *"la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo"*, in funzione deflattiva dell'introduzione del processo, e che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 D.L.vo 28/2010 nella formulazione vigente al momento dell'esperimento del procedimento di mediazione, *"il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia"*, che riguardi dunque l'intera lite tra di loro insorta.

Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, con applicazione per gli appellati dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2 DM 55/2014.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti e al terzo intervenuto le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 11.113,60 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per gli appellati e in Euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il terzo intervenuto.

Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 19.11.2024.

Il Consigliere estensore
Dott. Marco Genna

Il Presidente
Dott. Nicola Saracino